



Ambito Territoriale di Caccia Pesaro 1

REGOLAMENTO ATTUATIVO 2019

PER L'AMMISSIONE ALLA GESTIONE ED AL PRELIEVO

DEL CINGHIALE E DEI CERVIDI NEL TERRITORIO DELL'ATC PS1

(R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii., art 6 comma 2 lett. e) e art. 13 comma 1 lett. g)



Approvato dal Comitato di Gestione dell'ATC PS1 nella seduta del 27 novembre 2018

TITOLO I – ASPETTI GENERALI

ART. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento è redatto in attuazione di quanto previsto dal R.R. 3/12: all'art. 6, comma 2 lett. e); all'art 7, comma 10; all'art. 13 comma 1 lett. g).
2. In riferimento alla gestione ed al prelievo del Cinghiale nel territorio di gestione programmata della caccia dell'ATC PS1, vengono definiti:
 - a) il numero di selecacciatori, gruppi di girata e squadre di braccata che possono essere ammessi nella Stagione Venatoria 2019-2020 (S.V.);
 - b) i criteri di priorità per l'ammissione dei selecacciatori, dei gruppi di girata e delle squadre di braccata che operano il prelievo del Cinghiale;
 - c) i criteri per l'assegnazione dei DG-cinghiale e delle UG-cinghiale;
 - d) i criteri per la determinazione della quota di iscrizione da addebitare a ciascun gruppo di girata e squadra di braccata.
3. In riferimento alla gestione ed al prelievo dei Cervidi nel territorio di gestione programmata della caccia dell'ATC PS1, vengono definiti:
 - a) il numero di selecacciatori che possono essere ammessi nella S.V. 2019/20;
 - b) i criteri di priorità per l'ammissione dei selecacciatori;
 - c) i criteri per l'assegnazione dei DG-cervidi e delle UG-cervidi;
 - d) i criteri per l'assegnazione dei capi da abbattere.

TITOLO II – GESTIONE E PRELIEVO DEL CINGHIALE

ART. 2 – Ammissione dei selecacciatori

1. Per la S.V. 2019/20 l'ATC PS1 ammette i selecacciatori di cinghiali nei seguenti limiti numerici massimi:
 - a) in Zona C: in numero massimo corrispondente ad un selecacciatore ogni ha 20,0 di SPFV di tale territorio di gestione programmata della caccia, escluso il territorio destinato ai gruppi di girata;
 - b) in Zona A e B: in numero massimo corrispondente ad un selecacciatore ogni ha. 150,0 di SPFV, nel territorio ricadente nelle UG-cinghiale destinate alla caccia in forma collettiva.
2. I richiedenti sono ammessi nelle Zone A e B secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti in possesso dell'abilitazione di selecacciatore che fanno richiesta di prelievo nell'UG-cinghiale il cui fondo insiste, a seguito di espressa richiesta;
 - b) selecacciatori che intendono operare nel territorio delle UG-cinghiale destinate alle squadre di braccata o gruppi di girata di cui devono essere componenti. Qualora le domande eccedessero la disponibilità di posti, la priorità di accesso viene definita dai rispettivi caposquadra o conduttori di limiere;
3. in Zona C, qualora le domande fossero superiori alla disponibilità di posti, sono ammessi prioritariamente:
 - a) coloro che non sono membri di squadre o gruppi di girata che hanno presentato istanza di accesso al prelievo nell'ATC PS1;
 - b) i selecacciatori con residenza anagrafica nei comuni dell'ATC PS1;

- c) i selegacciatori con residenza anagrafica nella regione Marche o nella Repubblica di San Marino;
 - d) coloro che hanno la maggiore anzianità di attestazione di abilitazione al titolo di selegacciatore;
 - e) a parità di tali requisiti si procede a sorteggio.
4. Le domande di ammissione al prelievo, presentate entro il 31 gennaio 2019 e nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2, comma 1 lett c) del R.R. 3/2012, sono accolte dall'ATC PS1 esclusivamente se soddisfano le seguenti condizioni:
- a) presentate esclusivamente e conformemente su apposita modulistica predisposta dall'ATC PS1;
 - b) accompagnate da attestazione di versamento di € 25,00, quale quota di partecipazione prevista dal R.R. 3/2012 all'art. 7 comma 10.
5. Nel caso che l'ATC PS1, per indisponibilità di posti, non ammetta al prelievo un selegacciatore provvederà a restituire la quota di iscrizione allo stesso.

ART. 3 – Ammissione dei Gruppi di girata

1. Annualmente l'ATC PS1 ammette i gruppi di girata nei seguenti limiti numerici massimi:
 - a) in Zona C: in numero massimo corrispondente ad un gruppo di girata ogni ha 3.000 di SPFV di tale territorio di gestione programmata della caccia;
 - b) in Zona B: in numero massimo corrispondente a ettari 600 di SPFV per gruppo, così come destinati alla caccia in girata nell'ambito dal piano annuale di prelievo.
2. Le domande di accesso al prelievo in forma di girata devono essere presentate entro il 31 gennaio 2019.
3. Le domande vengono accolte dall'ATC PS1 solo se soddisfano i seguenti requisiti:
 - a) Il gruppo di girata deve essere composto come previsto dal R.R. 3/12, ovvero: deve essere costituito da un numero minimo di cinque ad un massimo di dieci cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in forma collettiva, compreso il conduttore di limiere ed almeno un operatore addetto al rilevamento biometrico; essere costituito da almeno l'80 per cento di residenti nella regione Marche o nella Repubblica di San Marino; deve avere la disponibilità di almeno un cane con funzioni di limiere abilitato;
 - b) La richiesta deve essere formulata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica predisposta dall'ATC PS1. Nel caso in cui le informazioni rese nella modulistica risultino incomplete o errate l'ATC PS1 può chiedere integrazioni una sola volta, a mezzo posta elettronica con ricevuta di lettura del messaggio al conduttore di limiere che deve adeguare la domanda nel termine perentorio di 7 giorni dalla richiesta, termine oltre il quale la domanda si ritiene automaticamente non accolta;
 - c) Deve essere indicato ed avere la disponibilità di un indirizzo di posta elettronica che verrà utilizzato per le comunicazioni con l'ATC PS1;
 - d) Deve essere presentata contestualmente almeno una domanda di accesso al prelievo del Cinghiale in forma selettiva, per i gruppi che intendono operare in zona B, finalizzata ad operare nella medesima UG-cinghiale destinata al gruppo di girata.
4. Qualora le domande siano superiori ai limiti indicati al precedente comma 1, vengono ammessi provvisoriamente i gruppi di girata, costituiti da cacciatori in possesso dei requisiti necessari per esercitare il prelievo venatorio, secondo i seguenti scalari criteri di priorità:

Gruppo di girata “omologo” che presenta domanda per operare il prelievo nello stesso DG-cinghiale o Zona C) in cui è stato autorizzato al prelievo nella stagione venatoria precedente all’atto di domanda.

Viene ritenuto Gruppo di girata “omologo” quello che mantiene almeno il 60% dei componenti che costituivano lo stesso nell’atto di autorizzazione della stagione venatoria precedente.

- a) Gruppo di girata che annovera il maggior numero di componenti residenti anagraficamente nei comuni dell’ATC PS1.
 - b) Gruppo di girata che annovera il maggior numero di componenti residenti anagraficamente nella regione Marche o nella Repubblica di San Marino.
 - c) A parità dei requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c): Gruppo di girata che dispone di conduttore di cane limiere con maggiore anzianità di attestazione di abilitazione; Gruppo di girata che dispone del maggior numero di cani limieri abilitati.
 - d) A parità dei sopra elencati criteri si procederà a sorteggio.
5. Il gruppo di girata può modificare la sua composizione una sola volta, entro il 23 marzo 2019, senza che la modifica produca variazioni rispetto ai requisiti di priorità che hanno determinato l’ammissione del gruppo di girata. Entro tale termine possono essere variati o aggiunti anche i cani limiere.
6. A seguito della corretta esecuzione dei censimenti, ogni gruppo di girata viene ammesso definitivamente alla gestione ed al prelievo del Cinghiale, in base ai sopra indicati criteri.
7. L’ATC entro il 31 marzo 2019, nell’ambito di ciascun DG-cinghiale, approva la delimitazione delle UG-cinghiale che vengono assegnate in via esclusiva per la S.V. 2019/20.
8. L’UG-cinghiale di SPFV superiore ad ha. 500, individuata come unica porzione territoriale e quindi non frammentata, viene assegnata ad un gruppo di girata che ha fatto richiesta di operare in zona B, sulla base dei seguenti parametri:
- a) Nel DG-cinghiale l’ATC PS1 provvede a delimitare le UG-cinghiale in numero corrispondente ai gruppi di girata e alle squadre ammesse, quindi qualora i relativi responsabili trovino un accordo unanime circa l’utilizzo di tali UG-cinghiale, si provvede alla relativa assegnazione per l’intera stagione venatoria. In caso contrario la scelta dell’UG-cinghiale viene accreditata al gruppo di girata tenendo in considerazione ponderale i seguenti parametri:
 - maggior numero di azioni di caccia effettuate nelle località interessate dall’UG-cinghiale definita;
 - valutazione dei danni prodotti dal cinghiale nel 2018 e liquidati dall’ATC nell’UG-cinghiale assegnata nella S.V. 2018/19;
 - numero di cinghiali abbattuti nella stagione venatoria precedente;
 - numero medio dei partecipanti alle girate;
 - maggiore composizione numerica del gruppo di girata;
 - maggior numero di componenti con residenza anagrafica nei comuni dell’ATC PS1;
 - maggior numero di componenti con residenza anagrafica nella regione Marche e/o nella Repubblica di San Marino;
 - sanzioni e provvedimenti disciplinari subiti.
9. La quota di iscrizione, di cui all’art. 7 comma 10 del R.R. 3/2012, è stabilita in € 500,00 per i gruppi di girata di nuova costituzione.

10. La quota di iscrizione per i gruppi di girata che sono stati autorizzati nella precedente stagione venatoria è stabilita dal CdG dell'ATC PS1, entro 15 giorni dall'avvio dell'attività di prelievo prevista dal Calendario Venatorio regionale, tenendo in considerazione ponderalmente i seguenti parametri:
 - a) entità dei danni liquidati (o ammessi a liquidazione) dall'ATC PS1 nell'anno 2017 nell'UG-cinghiale autorizzata a ciascun gruppo di girata nella S.V. 2018/19;
 - b) caratteristiche della UG-cinghiale che viene assegnata al gruppo di girata, definite in base: alla SPFV; alla presenza di aree boscate; al "contatto" con aree protette;
11. Al fine del rilascio dell'autorizzazione al prelievo deve essere versata dal gruppo di girata la quota di iscrizione stabilita nell'entità e nei tempi dall'ATC PS1.

ART. 4 – Ammissione delle squadre di braccata

1. L'ATC PS1 ammette per la S.V. 2019/20 all'esercizio della caccia in braccata:
 - a) ogni "squadra omologa" che presenta domanda per operare il prelievo nello stesso DG-cinghiale in cui è stata autorizzata al prelievo nella S.V. 2018/19.
 - b) ogni "squadra aggregata" e le squadre "temporaneamente aggregate" che presenta domanda di accesso al prelievo.
2. Si definisce "squadra omologa" quella che mantiene il 70% dei componenti che costituivano la stessa nell'atto di autorizzazione della S.V. 2018/19.
3. Si definisce "squadra aggregata" e "temporaneamente aggregate" quella costituita da almeno il 51% dei componenti di ciascuna di 2 squadre autorizzate nella S.V. 2018/19 nell'ATC PS1.
4. La delimitazione provvisoria dei DG-cinghiale è stabilita analoga a quella approvata con il Piano annuale di gestione del Cinghiale 2018 ed il numero delle squadre ammissibili per DG-cinghiale è corrispondente a quello delle squadre autorizzate per la S.V. 2018/19.
5. Qualora le domande delle squadre fossero inferiori a n. 25, vengono ammesse anche squadre di nuova costituzione fino alla concorrenza di tale numero massimo. Tra le nuove squadre hanno priorità di accesso quelle costituite dal numero più elevato di cacciatori residenti nell'ATC PS1 e quindi quelle con più cacciatori, a parità di tali requisiti si procede per sorteggio.
6. Le domande di accesso al prelievo in forma di braccata devono essere presentate entro il 31 gennaio 2019.
7. Le domande vengono accolte dall'ATC PS1 solo se soddisfano i seguenti requisiti:
 - a) La squadra di braccata deve essere composta come previsto dal R.R. 3/12, ovvero: deve essere costituita da un minimo di trenta a un massimo di ottanta cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in forma collettiva, compreso il caposquadra e almeno due sostituti aventi la qualifica di caposquadra per la caccia al cinghiale in braccata ed un operatore addetto al rilevamento biometrico dei capi abbattuti; deve essere costituita da almeno l'80 per cento di residenti nella regione Marche o nella Repubblica di San Marino;
 - b) La richiesta deve essere formulata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica predisposta dall'ATC PS1. Nel caso in cui le informazioni rese nella modulistica risultino incomplete o errate l'ATC PS1 può chiedere integrazioni una sola volta, a mezzo posta elettronica con ricevuta di lettura del messaggio, al capo squadra che deve adeguare la domanda nel termine perentorio di 7 giorni dalla richiesta, termine oltre il quale la domanda si ritiene automaticamente non accolta;

- c) Deve essere indicato ed avere la disponibilità di un indirizzo di posta elettronica, che verrà utilizzato per le comunicazioni con l'ATC PS1;
 - d) Deve essere presentata contestualmente almeno una domanda di accesso al prelievo del Cinghiale in forma selettiva per operare nella medesima UG-cinghiale destinata alla squadra di braccata.
8. Ogni squadra di braccata ammessa provvisoriamente è obbligata a partecipare all'attività di censimento del Cinghiale nei termini e secondo le modalità stabilite dall'ATC PS1 con apposito disciplinare. A seguito di tali censimenti, se realizzati secondo quanto previsto dal predetto disciplinare, la squadra di braccata viene ammessa definitivamente alla gestione ed al prelievo del Cinghiale.
9. La squadra di braccata può modificare la sua composizione una sola volta, entro il 23 marzo 2019, senza che la modifica produca variazioni rispetto ai requisiti che hanno determinato l'ammissione della stessa.
10. L'ATC entro il 31 marzo 2019, nell'ambito di ciascun DG-cinghiale, approva la delimitazione delle UG-cinghiale, che vengono assegnate in via esclusiva per S.V. 2019/20. Le UG-cinghiale sono analoghe a quelle approvate nel piano annuale 2018. Nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni il CdG dell'ATC può valutare l'opportunità di procedere a modifica dei confini dei DG-cinghiale e dell'UG-cinghiale:
- a) accordo unanime di due o più squadre, assegnatarie dello stesso DG-cinghiale o dei DG-cinghiale confinanti, coinvolte nella modifica;
 - b) modifica della pianificazione territoriale a fini faunistici che interessa un'UG-cinghiale;
 - c) proposta di restituzione al territorio di gestione programmata della caccia di istituti faunistici, adottata dall'ATC;
 - d) variazione numerica delle squadre ammesse in un DG-cinghiale;
 - e) nel caso in cui in una UG siano stati liquidati danni da cinghiale riferiti al 2018 per importo superiore al 50% della media dei danni rilevati nelle UG, l'ATC può intervenire riducendo la superficie dell'UG in questione.
 - f) per circostanze eccezionali, imprevedibili e/o urgenti.
11. Alle squadre di nuova costituzione che vengono ammesse, l'UG-cinghiale viene assegnata in base alla disponibilità territoriale risultante dalla mancata richiesta di ammissione delle "squadre omologhe" o di "squadre aggregate".
12. Alle "squadre aggregate" l'ATC garantisce, al primo anno di assegnazione, una UG-cinghiale di SPFV almeno pari al 70% della sommatoria delle superficie delle UG-cinghiale autorizzate alle squadre di origine nella S.V. 2018/19, qualora le UG-cinghiale delle squadre che si sono aggregate risultino confinanti o appartenenti allo stesso DG-cinghiale.
13. Alle squadre "temporaneamente aggregate" l'ATC assegna una UG corrispondente alla sommatoria delle UG in cui le stesse sono state autorizzate la S.V. precedente, fatte salve variazioni territoriali di cui al precedente comma 10. Le squadre temporaneamente aggregate operano per una sola stagione venatoria nell'UG assegnata. Nell'anno successivo a quello di autorizzazione le squadre possono presentare domanda come squadra "aggregata" o presentare domanda come squadre omologhe riferite alle 2 stagioni venatorie precedenti. In tale caso le 2 squadre omologhe non hanno possibilità di presentare domanda come squadra aggregata per le successive 5 stagioni venatorie.
14. La quota di iscrizione, di cui all'art. 7 comma 10 del R.R. 3/2012, è stabilita dall'ATC PS1 tenendo in considerazione ponderalmente almeno i seguenti parametri:

- a) entità dei danni liquidati (o ammessi a liquidazione) dall'ATC PS1 nell'anno 2018 nell'UG-cinghiale autorizzata a ciascuna squadra nella S.V. 2018/19: importo assoluto di danno liquidato; numero di cinghiali abbattuti in forma selettiva in rapporto ai danni liquidati;
 - b) caratteristiche della UG-cinghiale che viene assegnata alla squadra, definite in base: alla SPFV; alla presenza di aree boscate; al "contatto" con aree protette;
 - c) attività venatoria svolta nella stagione venatoria 2018-2019, definita in base: al numero medio di partecipanti alle braccate.
15. La quota di iscrizione per le squadre di nuova costituzione è fissata in € 2.000,00.
16. Al fine del rilascio dell'autorizzazione al prelievo deve essere versata dalla squadra la quota di iscrizione stabilita nell'entità e nei tempi dall'ATC PS1.

TITOLO III - GESTIONE E PRELIEVO DEI CERVIDI

ART. 5 – Accesso alla gestione ed al prelievo

1. Entro il 31 gennaio 2019 i selecacciatori interessati ad operare la gestione ed il prelievo di Cervidi presentano domanda di ammissione all'ATC PS1, utilizzando esclusivamente e conformemente apposito modulo dallo stesso predisposto, pena il mancato accoglimento della domanda.
2. Entro la fine del mese di febbraio 2019 tutti i selecacciatori che hanno presentato regolare domanda vengono ammessi all'esecuzione dei censimenti nei DG-cervidi. I DG-cervidi sono assegnati ai selecacciatori sulla base delle esigenze gestionali, ovvero in rapporto al numero necessario per garantire la corretta esecuzione dei censimenti, in riferimento alle richieste degli stessi che vengono soddisfatte tenendo conto della graduatoria di merito definita al successivo comma 5.
3. L'attività di censimento deve essere svolta come prevista da apposito disciplinare, approvato dal CdG dell'ATC PS1, che può contemplare anche relative penalizzazioni e/o premialità di punteggi.
4. La mancata esecuzione dei censimenti obbligatori secondo le indicazioni annualmente dettate dall'ATC PS1 esclude il selecacciatore dall'assegnazione definitiva del DG-cervidi. Si riconosce l'uscita di censimento quando svolta da altro selecacciatore delegato con nota scritta dal soggetto ammesso, che è impossibilitato ad operare i censimenti. In tal caso non viene attribuito alcun punteggio al rilevatore o al selecacciatore titolare del DG-cervidi.
5. All'atto di presentazione della domanda per accedere alla gestione dei Cervidi, ogni selecacciatore viene inserito nella Graduatoria Cervidi (Gra.Ce.) provvisoria, che si aggiorna di anno in anno, secondo i punteggi di merito definiti nella seguente tabella.

<i>Titolo</i>	<i>Punteggio</i>
1) Dotazione di base	Punteggio residuo della stagione precedente della Gra.Ce. dell'ATC PS1
2) Esame nuove abilitazioni acquisite ai sensi del Reg. Reg. 3/12 e ss. mm. ed ii. dal 2013 in una Provincia delle Marche	10% del punteggio acquisito complessivo d'esame. (Punti acquisibili "una tantum")
3) Abilitazioni acquisite fuori Regione	6% del punteggio massimo previsto dall'esame della DGR 1244/2013 (Punti acquisibili "una tantum")

	tantum")
4) Residenza anagrafica nell'ATC PS1	+ 6
5) Residenza anagrafica nell'ATC PS2 o nella Repubblica di San Marino	+ 3
6) Residenza anagrafica nella regione Marche	+ 1
7) Assegnazione di una UG-cervidi nell'ATC PS1 con relativa accettazione del P.A. nell'annata venatoria precedente all'atto di richiesta	+5
8) Domanda di accesso per la S.V. 2019/20 alla gestione e prelievo nello stesso DG-cervidi in cui il richiedente è stato autorizzato nella S.V. 2018-19 ed ha ritirato l'autorizzazione (<i>in caso di modifica dei limiti dei DG-cervidi fa fede l'eventuale sovrapposizione di rispettivi territori</i>)	+10
9) Domanda di accesso per S.V. 2019-20 alla gestione e prelievo nello stesso DG-cervidi in cui il richiedente è stato autorizzato nella S.V. 2017-18 e in quella 2018/19 ed ha ritirato l'autorizzazione (<i>in caso di modifica dei limiti dei DG-cervidi fa fede l'eventuale sovrapposizione di rispettivi territori</i>)	+10
10) Proprietà di fondo agro-forestale di superficie superiore ad ha. 1,00 ricadente nel DG-cervidi oggetto di richiesta	+ 5 Acquisibili su presentazione di documentazione specifica e "una tantum"
11) Possesso di abilitazione di conduttore di cane da traccia (art. 2 comma 1 lett. f) R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii.)	+4 Acquisibili su presentazione di documentazione specifica e "una tantum"
12) Possesso di abilitazione di operatore abilitato ai rilevamenti biometrici (art. 2 comma 1 lett. i) R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii.)	+4 Acquisibili su presentazione di documentazione specifica e "una tantum"
13) Esercizio del prelievo di Cervidi in forma selettiva autorizzato in un ATC per l'intera S.V. 2018/19	+ 2
14) Mancato ritiro del materiale autorizzativo riferito all'assegnazione dell'UG e del P.A., entro i termini stabiliti dall'ATC PS1	- 50 (fatto salvi i casi documentati di grave malattia che impedisce l'esercizio venatorio)

6. I DG-cervidi devono avere una SPFV compresa tra ha. 2.000 e 10.000 ed essere costituiti da un minimo di 7 ed un massimo di 30 UG-cervidi.
7. A seguito dei censimenti e della definizione del Piano di Abbattimento, viene stabilito il numero dei seleggiatori ammissibili in ogni DG-cervidi che è corrispondente alle UG-cervidi definite numericamente sulla base dei seguenti parametri:
 - a) La SPFV media, del territorio destinato al prelievo, di ogni UG-cervidi deve essere pari o superiore ad ha. 180;
 - b) Il Piano di abbattimento medio per ogni UG-cervidi deve essere pari o superiore a 3,75 caprioli;
8. Qualora i sopra indicati parametri in un DG-capriolo determinino l'esigenza di ridurre numericamente le UG-capriolo rispetto a quelle approvate nella Stagione Venatoria 2018/2019, il Comitato di Gestione, anche su proposta del Responsabile di Distretto, può non operare tale riduzione.

9. Sulla base della Gra.Ce. definitiva, che si ottiene sommando i punteggi determinati con la Gra.Ce. provvisoria, di cui al precedente comma 5, con quelli definiti nella seguente tabella vengono ammessi i selecacciatori in ogni DG-cervidi.

1) Mancata consegna di schede o materiali riferiti all'attività di prelievo o mendaci dichiarazioni nei verbali attinenti alla gestione nell'ATC	-40
2) Incompleta e/o errata compilazione dei materiali o delle schede	-2 per ogni omissione/errore
3) Puntualità nei tempi e modalità di consegna di tutti i materiali e documenti richiesti	+5 tutte le consegne puntuali
	-2 non tutte puntuali
4) Nessuna uscita finalizzata al prelievo di Cervidi in ATC nel corso della S.V. trascorsa (sono esclusi i casi in cui venga presentata certificazione medica attestante l'impossibilità di operare il prelievo)	-40
5) Mancato abbattimento di Cervidi del piano di prelievo assegnato dall'ATC con un numero di uscite nel corso della S.V. trascorsa uguali o inferiori a 4 (sono esclusi i casi in cui venga presentata certificazione medica attestante l'impossibilità di operare il prelievo)	-30
6) Mancato abbattimento di Cervidi del piano di prelievo assegnato dall'ATC con un numero di uscite nel corso della S.V. trascorsa comprese tra le 5 e le 8 (sono esclusi i casi in cui venga presentata certificazione medica attestante l'impossibilità di operare il prelievo)	-20
7) Mancato abbattimento di nessun capo di Cervidi del piano di prelievo assegnato dall'ATC con un numero di uscite nel corso della S.V. trascorsa superiore a 8	-10
8) Realizzazione corretta di tutto il piano di abbattimento assegnato	+3
9) "Tiro sanitario" nell'ambito della classe di sesso ed età assegnata	+10 (in caso di sequestro del capo vengono riassegnati i punti corrispettivi al valore del capo stesso)
10) Abbattimento dei "classe 0" assegnati	+2 per ogni capo
11) Consegna e corretta preparazione dei reperti ossei (trofei e mandibole consegnati puntualmente e preparati ben puliti)	+1 per ogni reperto preparato correttamente
	-1 per ogni reperto non preparato correttamente
	-4 per ogni reperto non consegnato
12) Qualità del trofeo dei maschi abbattuti (valutata da specifica Commissione sulla base di protocollo stabilito dall'ATC)	+7 per ogni trofeo estremamente scadente
	0 per ogni trofeo regolare
	-5 per ogni trofeo di elevata qualità
13) Mancato avviso (o avviso ritardato) al Responsabile di Distretto o suo Vice dell'abbattimento effettuato (manca di firma)	-15

<i>nella scheda di abbattimento Responsabile di Distretto)</i>	
14) Mancata firma del rilevatore biometrico nella scheda di abbattimento	-10
15) Corretta segnalazione di avvenuto ferimento	+1 per ogni intervento con segnalazione corretta attestata dal Recuperatore +5 se conclusa con animale recuperato
16) Uscite in censimento secondo le indicazioni dell'ATC PS1	+ 2 per ogni uscita
17) Abbattimento di maschi al posto di femmine/piccoli	-30
18) Abbattimento di maschi di classe superiore a quella assegnata	-15
19) Abbattimento di femmine al posto di maschi/piccoli	-5
20) Collaborazione annuale del Responsabile di DG-cervidi	+ 20
21) Collaborazione annuale del Vice Responsabile DG-cervidi	+ 5
22) Collaborazione annuale del Misuratore biometrico	+ 5 (quando risultino firmate almeno 5 schede di abbattimento)
23) Applicazione parziale o errata del protocollo di censimento (a carico del Responsabile di DG-cervidi)	-10
24) Applicazione parziale o errata del protocollo per le misurazione dei reperti ossei e dei trofei (a carico del Responsabile di DG-cervidi)	-5
25) Firma di validazione apposta a schede di abbattimento incomplete o errate (a carico del Responsabile o del Vice Responsabile di DG-cervidi)	-1 per ogni scheda
26) Collaborazioni in materia di gestione faunistica eventualmente richieste dall'ATC	Punteggi definiti dal CdG dell'ATC

10. La dotazione in punti che ogni selecciatore matura nella Gra.Ce. determina stagionalmente la scala di priorità per quanto riguarda la scelta delle UG-cervidi, nonché costituisce la "moneta" per l'assegnazione dei capi da prelevare rispetto al Piano di Prelievo su scala di DG-cervidi.
11. Qualora il selecciatore presenti domanda per la S.V. 2019/2020 in un DG diverso da quello in cui era stato autorizzato nelle S.V. 2017/18 e 2018/19 e la richiesta non venga soddisfatta (in base alla Gra.Ce.) e rimanga ad operare nello stesso DG in cui era stato autorizzato nella stagione venatoria 2017/18 e 2018/19, gli vengono accreditati i punteggi previsti al precedente comma 5 punti 8) e 9) per l'assegnazione dei capi.
12. La Gra.Ce., viene pubblicata dall'ATC PS1 nel proprio sito (www.atcps1.it) entro il 20 giugno 2019 e può essere contestata dal selecciatore solo rispetto ai punti accreditati nell'anno di presentazione della domanda di accesso al prelievo, attraverso istanza inoltrata all'ATC PS1 entro il 6 luglio 2019. Decorso tale termine si intende che la Gra.Ce., come pubblicata, è accettata dal Selecciatore il quale pertanto non può produrre più alcuna contestazione.

13. Il presidente dell'ATC PS1 o suo delegato sentita la Commissione Ungulati rispondono motivatamente alle istanze di contestazione entro il 16 luglio 2019
14. Entro il 16 luglio 2019 il selecciatore che ha presentato domanda di accesso al prelievo può produrre rinuncia scritta all'ATC PS1 di esercizio del prelievo dei cervidi per la S.V. 2019/20. In tal caso non vi è alcuna penalizzazione nella Gra.Ce.
15. Il selecciatore che per due anni consecutivi non presenta domanda per accedere alla gestione e prelievo di Cervidi nell'ATC esce dalla Gra.Ce. e la sua dotazione di punti è automaticamente annullata.
16. Rispetto al numero di selecciatori che possono essere annualmente ammessi, qualora dovessero presentarsi casi di esubero delle richieste e relative condizioni di ex-aequo circa il punteggio della Gra.Ce., verranno considerati i seguenti parametri per definire le priorità:
- a) Residenza anagrafica nei comuni ricadenti nell'ATC PS1;
 - b) Residenza anagrafica nei comuni ricadenti nell'ATC PS2 o nella Repubblica di San Marino;
 - c) Residenza anagrafica nella Regione Marche;
 - d) A parità dei predetti parametri ha priorità colui che conseguito l'abilitazione di selecciatore da più anni;
 - e) Eventuali casi di ulteriore parità saranno risolti mediante estrazione a sorte.
17. A seguito dell'assegnazione definitiva del DG-cervidi, la scelta dell'UG da parte dei selecciatori avviene secondo i seguenti criteri in ordine prioritario:
- a) Accordo unanime dei selecciatori ammessi nel DG;
 - b) Sulla base dei punteggi definiti dalla Gra.Ce. e con priorità di scelta a beneficio di coloro che sono stati ammessi nel DG nella S.V. 2018/19;
18. L'ATCPS1 nomina un responsabile di distretto in possesso della qualifica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii, individuato tra i soggetti designati dai selecciatori ammessi nel relativo DG-cervidi, per espletare le funzioni previste dal R.R. L'ATC PS1 nomina i vice responsabili distretto, aventi il titolo di cui sopra, in rapporto massimo di 1 ogni 7 selecciatori arrotondati per difetto, designati dai selecciatori del relativo DG-cervidi.
19. Per ogni DG-cervidi è necessario che sia disponibile almeno un operatore abilitato ai rilevamenti biometrici in possesso della qualifica di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) del R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii.
20. A ciascun cacciatore vengono assegnati individualmente i capi da abbattere, suddivisi per sesso e classe di età, nel limite massimo di cinque capi per la medesima specie.
21. L'assegnazione individuale dei capi ai selecciatori comporta la seguente riduzione di punteggio nella Gra.Ce.:
- a. CP e DA piccolo dell'anno (Classe 0): -2
 - b. CP e DA Maschio di un anno (M1): -8
 - c. DA Maschio subadulto "Balestrone" (M2-4): -15
 - d. CP Maschio adulto (M2+): -25
 - e. DA Maschio adulto "Palancone" (M5+): -30

- f. CP Femmina: - 6
- g. DA Femmina - 10

22. L'assegnazione annuale dei capi viene realizzata, nell'ambito di ogni DG-cervidi, seguendo le priorità determinate dalla Gra.Ce. e scalando dalla stessa i punteggi riferiti ai capi assegnati, a turnazione completa di tutti gli ammessi, secondo la seguente scala prioritaria di riferimento:
- maschi adulti e maschi subadulti;
 - femmine
 - piccoli.
23. Prioritariamente vengono assegnati al selecciatore avente diritto capi di classi di età e sesso diversi
24. I capi assegnati non possono essere ceduti.
25. Il selecciatore assegnatario di una UG-cervidi e del relativo piano di abbattimento, con l'accettazione dell'autorizzazione accetta la Gra.Ce. risultante e si impegna, oltre a rispettare la normativa regionale in materia e il presente regolamento, anche a rispettare il disciplinare attuativo che norma le modalità di prelievo.
26. Il selecciatore al primo anno di accesso al prelievo di cervidi, al fine di ottenere la specifica autorizzazione al prelievo, deve presentare all'ATC stesso copia dell'attestazione, rilasciata da un Poligono di Tiro, riportante i dati identificativi dell'arma, o delle armi, utilizzate per il prelievo (marca, calibro, matricola) e l'esito positivo di una prova di tiro effettuata dal cacciatore medesimo, certificata da un Direttore di Tiro ovvero da un Istruttore di Tiro consistente nel centrare 4 tiri su 5 nel bersaglio di diametro di cm. 15 ad una distanza di m. 100.
27. Quale contributo per la gestione dei Cervidi ogni selecciatore ammesso alla gestione e al prelievo è tenuto a versare una quota stabilita in base al R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii. nei termini stabiliti dall'ATC PS1.
28. Il materiale autorizzativo deve essere ritirato dal selecciatore entro il 1° ottobre 2017, a pena di esclusione dell'assegnazione dell'UG-cervidi e del Piano di Abbattimento.
29. Non sono ammessi alla partecipazione all'attività di gestione e prelievo di Cervidi coloro che hanno subito condanne penali in materia venatoria.

ART. 6 – Norme transitorie

1. I punteggi della Gra.Ce. stabiliti dal presente regolamento si intendono applicati a partire dalla corrente Stagione Venatoria 2018-2019.